

**Statuto
della FONDAZIONE FARANO ETS**

ART. 1

DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, DURATA

1.1.E' costituita, su iniziativa dei coniugi Annamaria D'Elia e Renato Farano, la FONDAZIONE FARANO.

1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi degli Enti del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Famiglia, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico degli Enti del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE FARANO ENTE DEL TERZO SETTORE"** in forma abbreviata **"FONDAZIONE FARANO ETS"**.

1.4. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

ART. 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Cava de' Tirreni all'indirizzo determinato dall'organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cava de' Tirreni non comporta modifica statutaria, salvo apposita comunicazione agli uffici competenti.

2.2. Essa opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, come previste dall'art. 5 D. Lgs 117/2017, precisamente:

a)interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b)interventi e prestazioni sanitarie;

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g)formazione universitaria e post-universitaria;

h)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q)alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Allegato "A"
al n.ro 1133 di repertorio
e n.ro 957 di raccolta

z)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre la Fondazione potrà partecipare ad associazioni, fondazioni e ad ogni altro Ente, Istituzione e società pubblica e privata, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti ovvero stipulare con essi convenzioni o accordi utili a perseguire lo scopo.

Inoltre la Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ed anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Generale.

4.3. La Fondazione potrà stipulare contratti di locazione e comodato, di acquisto o alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali; amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche mediante società di gestione all'uopo costituite e possedute a maggioranza dalla Fondazione.

ART. 5

I FONDATORI

5.1. I signori Annamaria D'Elia e Farano Renato sono i Fondatori e fanno parte di diritto del Consiglio generale.

Il socio Fondatore Renato Farano, al fine di garantire, all'atto del proprio decesso, una continuità alla vita della Fondazione, potrà nominare, in assenza di discendenti diretti, anche per via testamentaria, da uno o tre successori, persone fisiche o giuridiche, nel Consiglio generale. Il Consiglio generale potrà essere composto anche da un solo componente.

5.2. I Fondatori, Renato Farano e Annamaria D'Elia, hanno diritto ad usufruire gratuitamente, vita natural durante, di tutta l'assistenza socio-sanitaria ed economica necessaria per il loro sostentamento, nonché scegliere e utilizzare, la residenza che è nella disponibilità della Fondazione.

5.4. I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo di Amministrazione con un preavviso di giorni 30 (trenta).

5.5. Le comunicazioni e le notifiche dirette ai Fondatori, da parte degli organi sociali, si intendono eseguite regolarmente, se comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata o raccomandata r.r..

ART. 6

PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) Fondo di dotazione costituito:

- dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi socia-

li, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

B) Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio del fondo di dotazione e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio immobiliare della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di taluni immobili e acquisto di altri, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale e reddituale.

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Generale;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 217.

ART. 8

CONSIGLIO GENERALE

8.1. Il Consiglio generale è composto dai Fondatori. Il consiglio delibera su:

- nomina e revoca dell'Organo di Amministrazione, determinandone i poteri e la durata che potrà anche essere a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni;
- modifiche da apportare allo statuto (in seduta straordinaria);
- compensi all'Organo di Amministrazione e all'organo di controllo;
- acquisto o vendita di beni immobili o partecipazioni in altri Enti o società pubblici e privati;
- approvazione dell'eventuale Regolamento interno della Fondazione;
- rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- eventuale emissione di Titoli di Solidarietà con relativo regolamento;
- istituzione di sedi secondarie;
- eventuale regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- alienazione o acquisto di titoli del debito pubblico, di titoli di credito ed Azionari.

8.2. E' fatto divieto rilasciare fideiussioni o garanzie a favore di terzi in nome e per conto della Fondazione. La partecipazione in società o consorzi è consentita purchè la responsabilità della Fondazione, in tali società, sia limitata al capitale versato.

8.3. Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.

8.4. L'avviso di convocazione, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni liberi prima della riunione, deve essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o con altro mezzo che ne attesti il ricevimento. Nell'avviso di convocazione devo-

no essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della adunata nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di avviso scritto, la riunione si intende validamente costituita in forma totalitaria quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio generale.

8.5. Il Consiglio elegge un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, che dovrà essere trascritto su apposito libro.

8.6. Un consigliere può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro consigliere mediante delega scritta.

8.7. Le riunioni del consiglio generale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

8.8. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

8.9. La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte, al reddito della Fondazione e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

8.10. I componenti del consiglio generale hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo di Amministrazione con un preavviso di giorni 30 (trenta).

ART. 9

QUORUM DEL CONSIGLIO GENERALE

9.1. In prima e seconda convocazione, il Consiglio generale sia in seduta ordinaria che straordinaria è validamente costituito quando è presente o rappresentato un numero di componenti pari ai due terzi e delibera con i due terzi dei voti presenti.

ART. 10

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

10.1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera su tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

10.2. L'Organo di Amministrazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a tre componenti, scelti anche fra non soci.

In alternativa, può essere nominato un amministratore unico.

I fondatori Renato Farano e Annamaria D'Elia fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

10.3. L'Organo di Amministrazione è eletto per cinque anni e può essere rieletto una sola volta ad esclusione dei fondatori Farano e D'Elia che sono eletti componenti del Consiglio di amministrazione a vita salvo loro rinuncia.

10.4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione potrà variare le deleghe concesse ai propri componenti.

10.5. Il Presidente del C.d.A. o l'Amministratore unico, ha la legale rappresentanza della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio generale ed il Consiglio di Amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
- b) gestisce conti correnti bancari e postali;
- c) delibera sulla nomina dell'istituto di credito che dovrà fungere da tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- d) delibera su tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;

- e) nomina procuratori, direttori, consulenti e professionisti;
- f) delibera su tutti i provvedimenti attinenti la gestione del personale;
- g) rappresenta la Fondazione nelle Assemblee degli organismi o delle società in cui la stessa detiene delle partecipazioni.

Il Vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente può delegare tutte le proprie attribuzioni o parte di esse ad uno o più consiglieri.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione o in alternativa, l'amministratore unico, delibera, inoltre, sui seguenti atti:

- a) predisposizione della bozza del bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio generale;
- b) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- c) sulla stipula dei contratti di locazione e conduzione di immobili;
- d) sui ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;
- e) sui piani di ricerca nell'ambito delle scelte deliberate del Consiglio generale;
- f) su qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione;
- g) sulla stipula dei contratti di ricerca, l'istituzione di borse di studio, l'organizzazione e/o gestione di borse di studio o contratti di formazione professionale.

10.7. Per il miglior funzionamento della Fondazione, l'Organo di Amministrazione potrà nominare commissioni, comitati ed istituire centri di ricerca, anche su argomenti specifici, determinandone la composizione, i compensi, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento e la durata.

10.8. L'Organo di Amministrazione ha diritto al rimborso delle spese documentate per ragione dell'ufficio ricoperto; inoltre il Consiglio generale, in qualunque tempo, potrà prevedere e fissare un compenso ai singoli componenti in funzione del ruolo svolto.

10.9. In caso di dimissioni, o morte di uno dei consiglieri, il Consiglio generale provvederà alla sua immediata sostituzione.

10.10. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo che ne attesti il ricevimento, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione da tenersi presso la sede sociale o altrove purché nell'ambito del Comune di Cava de' Tirreni. In mancanza di avviso scritto, la riunione si intende validamente costituita quando sono presenti tutti gli amministratori, in tal caso le riunioni possono avvenire in qualsiasi luogo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.

10.11. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

10.12. I verbali delle riunioni vengono trascritti su apposito libro dal segretario che potrà essere nominato anche all'esterno del C.d.A..

ART. 11

PRESIDENTE

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto, vita sua durante, ad uno dei soci fondatori che potranno in ogni momento rinunciare.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio Generale ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali e residente nel Comune di Cava de' Tir-

reni.

All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Generale nomina anche un Revisore Legale dei Conti, residente nel Comune di Cava de' Tirreni, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio generale senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 13

VOLONTARI

13.1. La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

13.2. Sulle attività dei volontari e del loro rapporto con la Fondazione, valgono le norme di cui agli artt.17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 14

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Novembre l'Organo di Amministrazione approva il rendiconto finanziario di previsione dell'esercizio successivo e il programma delle iniziative ed entro il 30 Aprile il rendiconto finanziario consuntivo dell'esercizio precedente; esso deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo sull'andamento della gestione sociale.

Nella redazione del rendiconto si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto economico gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

Resta la facoltà degli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri muniti di delega, devono essere ratificati dal consiglio di amministrazione.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

15.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che abbiano sede a Cava de' Tirreni da almeno cinque anni e che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

VIGILANZA

16.1 Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e delle legislazione speciale in materia.

ART. 17

CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

PRIVACY

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, le "parti contraenti" prendono atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto del quale, in presenza dei testimoni, ho dato lettura ai costituiti che, a mia domanda, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono unitamente a quanto allegato, in fine, con i testi e con me Notaio alle ore diciassette e minuti venti. Consta di cinque fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia, fiducia ed in parte a mano da me, fino a questo rigo della diciottesima facciata.

F.TO: ANNAMARIA D'ELIA, RENATO FARANO, RAFFAELE PAOLILLO, GIOVANNI LANZARA

GOFFREDO FERRARI

VI E' SIGILLO

